



MINISTERO DELLE FINANZE

# Studi di Settore 2000

**PERIODO D'IMPOSTA 1999**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

## **SM03A**

- 52.62.1**      **Commercio al dettaglio ambulante a posteggio  
fisso di alimentari e bevande;**
- 52.63.3**      **Commercio al dettaglio a posteggio mobile di  
alimentari e bevande.**

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM03A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 1999 e si compone dei seguenti quadri:

- frontespizio;
- personale addetto all'attività (i cui righi sono identificati dalla lettera "A");
- luoghi destinati all'attività di vendita (i cui righi sono identificati dalla lettera "B");
- elementi specifici dell'attività (i cui righi sono identificati dalla lettera "D");
- altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (i cui righi sono identificati dalla lettera "X");
- dati complementari (i cui righi sono identificati dalla lettera "Z").

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2000. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare in dichiarazione dei redditi la casella "Studi di settore" collocata nello spazio riservato alla firma della dichiarazione.

**2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande - 52.62.1;  
Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande - 52.63.3.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 1999.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

**3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  - b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
    - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
    - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
    - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
  - c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
  - d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
  - e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli stu-

di di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

**4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**

Nei decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore è previsto che i predetti studi non si applicano:

- a) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- b) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- c) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- d) nei confronti di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Per quanto riguarda la causa di inapplicabilità della lettera a), si precisa che la stessa sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

La causa di inapplicabilità prevista dalla lettera b) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.

Per quanto riguarda le cause di inapplicabilità di cui alle lettere a) e b), si precisa che si verifica l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a deposito, a magazzino, uffici.

Con riferimento alle cause di inapplicabilità di cui ai punti a), b) e c), si precisa che, qualora sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, questi ultimi risultano applicabili.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra-contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le variabili di tipo contabile sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per l'applicazione dei parametri. Le istruzioni per la determinazione del loro valore sono contenute in quelle relative alla compilazione dei quadri dei modelli di dichiarazione concernenti la determinazione del reddito di impresa. Nella tabella n. 1, sono indicati i dati contabili rilevanti ai fini della applicazione dello studio di settore ed il campo del prodotto informatico GE.RI.CO. (da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore) nel quale vanno riportati; nella tabella n. 2, i righe dei modelli di dichiarazione contenenti i predetti elementi contabili.

Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extra-contabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra-contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici delle entrate e delle imposte dirette, ai quali dovranno presentare il modello debitamente compilato e comunicare i dati contabili indicati nelle tabelle 1 e 2.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori eco-

nomici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E VISTO DI CONFORMITÀ

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato:

- che il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- che i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- che altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Si fa presente, infine, che nel regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997, approvato con D.M. del 31 maggio 1999, n.

164, all'art. 2, comma 2, lettera c), è previsto che il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), dello stesso decreto implica, tra l'altro, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio, in alto a destra, va indicato il codice fiscale.

Gli importi da riportare nel presente modello possono essere indicati in lire o in euro coerentemente alla modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi Unico 2000. La scelta effettuata va espressa barrando la relativa casella.

Gli importi in euro vanno riportati senza tener conto degli zeri prestampati nei righe, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

Nel frontespizio occorre indicare, inoltre, cognome e nome in caso di persona fisica ovvero la denominazione o la ragione sociale in caso di soggetto diverso da persona fisica.

Si precisa inoltre che, in presenza di attività commerciali con diversi punti vendita, attività manifatturiere con più stabilimenti produttivi o più punti vendita, attività dei servizi con più punti di produzione (esclusi quindi i depositi, i magazzini, gli uffici, ecc.) per le quali sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, va assegnato a ciascun punto di produzione e/o di vendita riguardante le attività comprese nel medesimo studio di settore un numero progressivo. Per ogni punto va compilato un modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore riportando il numero progressivo che lo individua su ogni pagina del modello.

I modelli per la comunicazione dei dati relativi alle attività del commercio al dettaglio ambulante non prevedono l'indicazione del numero progressivo in alto a destra, pertanto, ad esempio, un contribuente che svolge attività di "Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento", codice attività 52.63.4, predispone il modello SM03B per tale attività senza indicare alcun numero progressivo.

Se detto contribuente, al contempo, svolge anche attività di "Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami", codice attività 52.43.1, in tre unità di vendita, uguali o diverse da quelle nelle quali svolge l'altra attività, per le quali viene tenuta annotazione separata, ai tre modelli SM05B predisposti per tali unità dovranno essere assegnati i numeri progressivi 01, 02 e 03.

Il collegamento tra il modello per la comunicazione dei dati e i quadri di dichiarazione utilizzati per la determinazione del reddito di impresa verrà effettuato indicando su questi ultimi

a quale studio di settore (sigla) e a quale punto di produzione e/o di vendita (individuato dal numero progressivo) si riferiscono i dati contabili dichiarati. Con riferimento al modello per la comunicazione dei dati relativi all'attività di commercio al dettaglio ambulante va, invece, indicata (in dichiarazione dei redditi) la sola sigla SM03A.

## 9. PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Al riguardo, si precisa che per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 1999. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 1999, del rapporto di lavoro. In particolare, nell'ipotesi di un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 30 dicembre, va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 1999;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 79 del quadro SA del modello 770/2000. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 1999;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 1999;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, com-

- ma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non si deve tenere conto dei soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società;
- nel **rigo A12**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel **rigo A01**.

## 10. LUOGHI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

La prima parte del quadro consente di rilevare informazioni concernenti i posteggi, fissi o mobili, di cui si ha la concessione per esercitare l'attività di vendita. I dati richiesti, infatti, vanno indicati distintamente per ciascuno dei posteggi di cui si ha la concessione (quindi per ogni luogo in cui viene esercitata l'attività di vendita), siano essi situati nello stesso comune o in comuni diversi, indipendentemente dalla struttura di vendita utilizzata e dai giorni di esercizio dell'attività in tale luogo.

Nel **rigo B00**, va indicato il numero complessivo di posteggi di cui si dispone, indipendentemente dal fatto che questi siano fissi o mobili; di seguito, per ciascuno di essi, indicare:

- nella prima colonna, il comune in cui è situato il posteggio;
- nella seconda colonna, la sigla della provincia;
- nella terza colonna, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del posteggio (suolo pubblico) assegnato in concessione;
- nella quarta colonna, con riferimento all'anno 1999, il numero complessivo di giorni di esercizio dell'attività di vendita nel luogo in questione.

### Attività itinerante

Nei rigi che seguono sono richiesti dati sulla

attività di commercio ambulante itinerante (autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112).

In particolare, indicare:

- nel **rigo B81**, la tipologia dell'attività, utilizzando il codice 1 per la forma itinerante e il codice 2 se il contribuente svolge l'attività di ambulante rotativo. Al riguardo, si precisa che il sistema a rotazione è una forma di vendita ambulante con un numero di posteggi assegnato dall'amministrazione del comune alla intera categoria dei rotativi, la quale ruota con cadenza giornaliera sulle soste assegnate seguendo una turnazione stabilita;
- nel **rigo B82**, se l'attività viene svolta nell'ambito di fiere e sagre, barrando la relativa casella;
- nel **rigo B83**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita in mercati periodici su aree appositamente destinate, nel corso dell'anno 1999;
- nel **rigo B84**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita su sedi improprie, comprese quelle dei mercati periodici, nel corso dell'anno 1999;
- nel **rigo B85**, il numero complessivo dei giorni in cui si è preso parte a fiere e/o sagre, nel corso dell'anno 1999;
- nel **rigo B86**, le spese complessivamente sostenute per l'occupazione del posteggio (TOSAP, canone di concessione, canone recognition). Al riguardo, si precisa che non devono essere indicati i tributi pagati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## 11. ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

### Modalità di acquisto

- nei **rigi** da **D01** a **D04**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Modalità organizzativa

- nel **rigo D05**, se l'impresa interessata alla compilazione del presente modello è associata a gruppi di acquisto e/o unione volontaria, barrando la relativa casella.

### Costi e spese specifici

Nel **rigo D06**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del presente modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per servizi di consulenza forniti e per l'addestramento del personale addetto alle vendite.

**Altri elementi dell'attività**

Nei righi successivi sono richieste altre informazioni.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi utilizzati come magazzino e/o deposito della merce e/o di attrezzature varie;
- nel **rigo D08**, il numero di bilance di cui si disponeva al 31 dicembre 1999;
- nel **rigo D09**, la capacità complessiva, espressa in metri cubi, delle celle frigorifere di cui si disponeva al 31 dicembre 1999;
- nel **rigo D10**, la portata complessiva, espressa in quintali, degli automarket attrezzati di cui si disponeva al 31 dicembre 1999.

**Mezzi di trasporto**

Nei righe che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 1999.

Al riguardo, si fa presente che i dati relativi ad eventuali automarket attrezzati non devono essere indicati nella presente sezione bensì nell'apposito **rigo D10** della sezione "Altri elementi dell'attività".

Nei **righe da D11 a D14**, indicare, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righe D11 e D12** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righe D13 e D14** vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.

**12. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 3.

**13. DATI COMPLEMENTARI**

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Z01**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dai collaboratori familiari rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente. Considerata, ad esempio, un'attività di commercio al dettaglio nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa, nel rigo Z01 andrà riportato 150 risultante dalla somma di 100% e 50%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo Z02**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dai soci rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente. Considerata, ad esempio, un'attività di commercio al dettaglio gestita da due soci il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa, nel rigo Z02 andrà riportato 150 risultante dalla somma di 100% e 50%, percentuali di apporto di lavoro dei due soci;
- nel **rigo Z03**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture.

**TABELLA 1 - Elementi contabili**

|     |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale. |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti.                                                                                          |
| F03 | Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;                                                         |
| F04 | di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR.                                                                                                  |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.   |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti.                                                                                            |
| F07 | Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;                                                           |
| F08 | di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR.                                                                                                  |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.                                                               |
| F10 | Costo per la produzione di servizi.                                                                                                     |
| F11 | Valore dei beni strumentali.                                                                                                            |
| F12 | Spese di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa.                      |
| F13 | Spese per acquisti di servizi.                                                                                                          |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del TUIR.                                                                               |
| F15 | Altri proventi considerati ricavi esclusi quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e d) del TUIR.                                 |

**TABELLA 2 - Raccordo con il modello UNICO 2000**

| GERICO             | Persone fisiche              |                               | Società di persone ed equiparate |                              | Società di capitali,<br>enti commerciali<br>ed equiparati | Enti non commerciali ed equiparati |                              |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| elementi contabili | quadro RG                    | quadro RF                     | quadro RF                        | quadro RG                    | quadro RS                                                 | quadro RF                          | quadro RG                    |
| F01                | RG11, campo 2                | RF60, campo 2                 | RF63                             | RG11, campo 2                | RS78                                                      | RF61                               | RG12, campo 2                |
| F02                | RG11, campo 1                | RF60, campo 1                 | RF63, campo interno              | RG11, campo 1                | RS78, campo interno                                       | RF61, campo interno                | RG12, campo 1                |
| F03                | RG12, campo 2                | RF61, campo 2                 | RF64                             | RG12                         | RS79                                                      | RF62                               | RG13                         |
| F04                | RG12, campo 1                | RF61, campo 1                 | RF64, campo interno              | RG12 meno campo interno      | RS79, campo interno                                       | RF62, campo interno                | RG13, campo interno          |
| F05                | RG7, campo 2                 | RF58, campo 2                 | RF61                             | RG7, campo 2                 | RS76                                                      | RF59                               | RG8, campo 2                 |
| F06                | RG7, campo 1                 | RF58, campo 1                 | RF61, campo interno              | RG7, campo 1                 | RS76, campo interno                                       | RF59, campo interno                | RG8, campo 1                 |
| F07                | RG8, campo 2                 | RF59, campo 2                 | RF62                             | RG8                          | RS77                                                      | RF60                               | RG9                          |
| F08                | RG8, campo 1                 | RF59, campo 1                 | RF62, campo interno              | RG8 meno campo interno       | RS77, campo interno                                       | RF60, campo interno                | RG9, campo interno           |
| F09                | RG13                         | RF62                          | RF65                             | RG13                         | RS80                                                      | RF63                               | RG14                         |
| F10                | RG 14                        | RF63                          | RF66                             | RG14                         | RS81                                                      | RF64                               | RG15                         |
| F11                | RG1, colonna 1               | RF71, colonna 1               | RF74, campo 1                    | RG1, colonna 1               | RS89, colonna 1                                           | RF72, colonna 1                    | RG1, colonna 1               |
| F12                | RG15                         | RF64                          | RF67                             | RG15                         | RS82                                                      | RF65                               | RG16                         |
| F13                | RG21                         | RF70                          | RF73                             | RG21                         | RS88                                                      | RF71                               | RG22                         |
| F14                | RG 2, campo 3                | RF56, campo 2                 | RF59                             | RG 2, campo 3                | RS74                                                      | RF57                               | RG 2, campo 3                |
| F15                | RG3, campo 2<br>meno campo 1 | RF57, campo 2<br>meno campo 1 | RF60, meno<br>campo interno      | RG3, campo 2<br>meno campo 1 | RS75, meno<br>campo interno                               | RF58, meno<br>campo interno        | RG3, campo 2<br>meno campo 1 |

**TABELLA 3 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;  
**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 1999 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 1999);  
**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 1999 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 1999).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri  
 Tri1 0 trimestri  
 Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/97 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri  
 Tri1 5 trimestri  
 Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri  
 Tri1 0 trimestri  
 Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/99 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/99 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 01/12/1999                                    | 0                                                                | 0                                                                  | 30,0%                                                            |
| 01/10/1999                                    | 0                                                                | 1                                                                  | 27,5%                                                            |
| 01/06/1999                                    | 0                                                                | 2                                                                  | 25,0%                                                            |
| 01/04/1999                                    | 0                                                                | 3                                                                  | 22,5%                                                            |
| 01/01/1999                                    | 0                                                                | 4                                                                  | 20,0%                                                            |
| 01/10/1998                                    | 1                                                                | 5                                                                  | 15,0%                                                            |
| 01/06/1998                                    | 2                                                                | 6                                                                  | 10,0%                                                            |
| 01/04/1998                                    | 3                                                                | 6                                                                  | 7,5%                                                             |
| 01/01/1998                                    | 4                                                                | 6                                                                  | 5,0%                                                             |
| 01/10/1997                                    | 5                                                                | 6                                                                  | 2,5%                                                             |

CODICE FISCALE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## SM03A

- ☐ 52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;  
☐ 52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

- ☐ Importi in lire ☐ Importi in euro

### PERSONA FISICA

COGNOME

NOME

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

|  |
|--|
|  |
|--|

### Personale addetto all'attività

A01 - Dipendenti a tempo pieno

A02 - Dipendenti a tempo parziale

A03 - Apprendisti

A04 - Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoratori a domicilio

A05 - Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa

A06 - Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

A07 - Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale

A08 - Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa

A09 - Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa

A10 - Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente

A11 - Soci con occupazione prevalente nell'impresa

A12 - Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente

A13 - Amministratori non soci

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Numero giornate retribuite |
|  | Numero giornate retribuite |
|  | Numero giornate retribuite |
|  | Numero giornate retribuite |
|  | Numero                     |
|  | Numero                     |
|  | Numero                     |
|  | Numero                     |
|  | Numero                     |
|  | Numero                     |
|  | Numero                     |

## Numero complessivo dei posteggi B00

11

### Attività itinerante

7

7

7

11

10

\_\_\_\_\_

Pagina 2





CODICE FISCALE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**SM03A**

***Dati complementari***

|                                                                                                                |                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Z01 - Percentuale di lavoro prestato dai collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | <input type="text"/> | %    |
| Z02 - Percentuale di lavoro prestato dai soci con occupazione prevalente nell'impresa                          | <input type="text"/> | %    |
| Z03 - Vendite con emissione di fattura                                                                         | <input type="text"/> | .000 |

***Asseverazione***

***Riservato al C.A.F. o al professionista (art.35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)***

---

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

---

FIRMA